

Avv. Stefania Terracciano – Avv. Amelia Cuomo

Piazza San Bernardo, n. 101 – 00185 ROMA

Tel. 06.92939238 – fax 06.56563579

segreteria@aaa-avvocati.it

Roma, 13 luglio 2017

Spett.le

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Direzione Generale per la Comunicazione

richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Nell'interesse del Sig. Michele Pagano, ricorrente nel giudizio incardinato innanzi alla Corte di Appello sede di Roma, Sezione III Lavoro, rubricato al numero di R.G. 2885/2016, contro il MIUR, e nei confronti dei Dott.ri Longobardi Salvatore e Brancaccio Loredana, il sottoscritto Avvocato Stefania Terracciano,

CHIEDE

che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Corte di Appello di Roma, Sezione III Lavoro, nel verbale dell'udienza del 26 giugno 2017, con il quale è stata autorizzata la notificazione a mezzo pubblici proclami sul sito internet di Codesta Amministrazione, siano pubblicati i seguenti documenti ed atti concernenti il giudizio su menzionato, i quali si allegano alla presente istanza:

- avviso di notificazione a mezzo pubblici proclami;
- testo integrale, in PDF, del ricorso in appello ex art. 433 cpc avverso e per l'annullamento e/o la riforma della sentenza 1320/2016 del Tribunale Civile di Roma – Sezione I Lavoro, Giudice Dott. Alessandro Coco;
- decreto di fissazione udienza, in PDF, emesso dalla Corte di Appello di Roma – Sezione III Lavoro, nel procedimento R.G. 2885/2016, in data 7 settembre 2016;
- verbale dell'udienza del 26 giugno 2017 della Corte di Appello di Roma – Sezione III Lavoro, Collegio III, che autorizza la pubblicazione per pubblici proclami;

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si prega di contattare l'Avv. Stefania Terracciano al numero di telefono 06.92939238, PEC stefaniaterracciano@avvocatinapoli.legalmail.it

Distinti saluti.

Avv. Stefania Terracciano

Avv. Stefania Terracciano – Avv. Amelia Cuomo

Piazza San Bernardo, n. 101 – 00185 ROMA

Tel. 06.92939238 – fax 06.56563579

segreteria@aaa-avvocati.it

Avviso ai sensi del verbale del 26 giugno 2017, relativo al procedimento R.G. 2885/2016 della Corte di Appello di Roma, Sezione III Lavoro

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero generale del ricorso:

Corte di Appello di Roma □ Sezione III Lavoro □ R.G. 2885/2016 □ verbale dell'udienza del 26 giugno 2017

2) Nome del Ricorrente:

Pagano Michele

3) Indicazione dell'Amministrazione intimata:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché Ufficio Scolastico Regionale della Campania e Ambito Territoriale Provinciale di Napoli.

4) Sunto dei motivi del Ricorso:

Per l'annullamento e/o riforma della sentenza 1320/2016, al fine di riconoscere il diritto del ricorrente ad essere inserito a pieno titolo delle graduatorie ad esaurimento definitive del USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli, valide per gli anni scolastici 2014/2017 e dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n.107/2015 ("fase Be C"), secondo le preferenze espresse nella domanda presentate dal ricorrente, nella classe di concorso e con il punteggio nella stessa indicato, così come richiesto dal ricorrente in base alla materia per cui risulta abilitato, domanda e/o istanza di inserimento anche da ripresentare per la classe di concorso per la quale si è ottenuta l'abilitazione e con il punteggio posseduto al momento dell'inserimento; ovvero, in subordine, nella quarta fascia "cd. Aggiuntiva" della graduatoria ad esaurimento, eventualmente istituita, sempre per la provincia di Napoli, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante.

5) Indicazione dei controinteressati:

Tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (cd. Quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento definitive, per la classe di concorso A047, valide per gli aa.ss. 2014-2017, dei 101 Ambiti Territoriali italiani, vigenti negli anni scolastici 2014/2017; ossia di tutti i docenti che □ in virtù del reinserimento del ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli (allo stato valida per gli anni scolastici 2014/2017) ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. Quarta fascia) alle Graduatorie ad esaurimento definitive dell'USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli, per la classe di concorso A047, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dallo stesso ricorrente.

Tutti i docenti, per la classe di concorso A047, già individuati dall'USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli, quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato a.s. 2015/2016 nell'ambito della fase C, di cui all'art. 1, commi 96 e ss. Della legge n. 107 del 13 luglio 2015.

6) La presente notificazione, relativa alle graduatorie sopra riportate, viene effettuata in esecuzione di quanto disposto nel verbale dell'udienza del 26 giugno 2017 della Corte di Appello di Roma, Sezione III Lavoro, nel procedimento R.G. 2885/2016 nei confronti di tutti i controinteressati riportati negli elenchi.

7) Il testo integrale del ricorso in appello ex 433 cpc e del verbale dell'udienza del 26 giugno 2017 sono in allegato.



13

Corte D'Appello di Roma
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: 03

R.G: 2885/2016

All'udienza collegiale del giorno 28/06/2017 ore 09.30 ~~9,48~~

PRESIDENTE Dr. COCCHIA PAOLO
Giudice/Consigliere Dr. GARZIA MARIA ANTONIA
Giudice/Consigliere Dr. CASCIARO SALVATORE

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

PAGANO MICHELE

Avv. TERRACCIANO STEFANIA

Avv. CUOMO AMELIA

presiede
Sostituito dall'Avv.

Convenuto principale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ROMA

Convenuto (altro)

UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ROMA

Dr. T. T. T.

Può essere appellato in base per la notifica
ex art. 151 r.p. necessaria pubblicazione nel
sito web del MIUR.
La Corte accolta la notifica nei sensi
specificati nell'incidente al posto appellante
deportato in altri.
Perciò la causa è venuta all'udienza del 21.03.2018
ore 9,30 con l'assistenza per notifica fino al
31.05.2018, concesso l'assistenza all'appellante
per tutto il tempo a 20 gg. prima dell'udienza.
Verbale chiuso ore 9,52
CANCELLIERE *Cristina Blum*
IL PRESIDENTE

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

EX ART 433 C.P.C

Nell'interesse del **sig. MICHELE PAGANO** (codice fiscale PGNMHL70R13H243V), nato a Ercolano (NA) il 13.10.1970, ed ivi residente al Corso Resina n. 230, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Stefania Terracciano (codice fiscale TRRSFN68E52F839R) e dall'avv. Amelia Cuomo (codice fiscale CMUMLA69D59C129B), con le stesse elettivamente domiciliato in Roma Piazza San Bernardo n.101 ove chiede riceversi, ai sensi degli artt. 133 c.p.c., 134 c.p.c., art.136 c.p.c. e 176 c.p.c., ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax n. 06.56563579 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: stefaniaterracciano@avvocatinapoli.legalmail.it

appellante

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato *ope legis* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI**, in persona del Direttore *pro tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato *ope legis* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** in persona del Direttore pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato *ope legis* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

appellati

E NEI CONFRONTI DI

- **Longobardi Salvatore;**
- **Brancaccio Loredana;**

- *controinteressati*

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

- **tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento definitive, per la classe di concorso A047, valide per gli aa.ss 2014-2017, dei 101 Ambiti Territoriali italiani, vigenti negli anni scolastici 2014/2017;** ossia di tutti i docenti che – in virtù del reinserimento del ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli (allo stato valida per gli anni scolastici 2014/2017) ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle Graduatorie ad esaurimento definitive dell'USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli, per la classe di concorso A047, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dallo stesso appellante.
- di tutti i docenti, per la classe di concorso A047, già individuati dall'USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli, quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato a.s. 2015/16 nell'ambito della fase C, di cui all'art. 1, commi 96 e ss. della legge n. 107 del 13 luglio 2015.

- *potenziali appellati*

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO e/o RIFORMA

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

della sentenza n.1320/2016 resa dal Tribunale Civile di Roma - Sez. I Lavoro - pubblicata in data 11.02.2016 e mai notificata al dott. Pagano (**all.1**).

FATTO E SVOLGIMENTO PROCESSUALE

1. Il Sig. Michele Pagano, docente abilitato all'insegnamento in virtù di quanto disposto dal decreto ministeriale del 1999 (con punteggio 63,00) per la classe di concorso A047 – matematica –, era regolarmente inserito nelle graduatorie permanenti dal 2003 e poi, successivamente, è stato inserito nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) (nel prosieguo, per mera comodità espositiva, anche "GAE") del personale docente ed educativo della Provincia di Napoli dal 2007 al 2011.

2. Con riferimento al triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, con il quale ha richiesto al personale docente ed educativo, inserito nella precedente graduatoria ad esaurimento, di trasmettere, qualora interessato, apposita domanda di permanenza e/o aggiornamento all'interno della graduatoria medesima, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del menzionato decreto.

Sebbene il sig. Pagano avesse, anche con riferimento al triennio scolastico 2011-2014, interesse ad aggiornare la precedente graduatoria al fine dell'espletamento dell'attività di docenza, per gravi ragioni di salute si è trovato impossibilitato a presentare la relativa domanda entro il termine previsto dall'art. 9 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011. In via consequenziale, il nominativo dell'appellante è stato cancellato dalla GAE riferita al triennio in questione.

3. Con decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in G.U. n. 29 del 11 aprile 2014) il MIUR ha indetto la procedura di *"Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo"*, relativamente agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Il menzionato decreto ha previsto all'art. 9, comma 2, la modalità di trasmissione della domanda esclusivamente tramite il sistema *intranet*,

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

predisposto dal Ministero, stabilendo peraltro, al successivo comma 3, due fasi per l'utilizzo della menzionata funzionalità *web*: una prima fase di registrazione per il personale interessato (lett. a) ed una seconda fase di inserimento e trasmissione della domanda (lett. b).

Il sig. Michele Pagano, onde conseguire il reinserimento nella GAE della Provincia di Napoli, ha dunque provveduto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, lett. a), alla registrazione; peraltro, tale fase ha richiesto, in base a quanto disposto dalla *lex specialis*, l'ulteriore onere di recarsi presso una istituzione scolastica al fine di effettuare il riconoscimento fisico dell'interessato. Ebbene, l'appellante ha espletato tutte le attività richieste dall'art. 9, comma 3, lett. a) ai fini della registrazione, completando, pertanto, con successo la prima fase di presentazione della domanda.

Dunque, in considerazione del buon esito delle operazioni su elencate, l'appellante ha continuato a seguire le istruzioni predisposte dal Ministero, con riferimento alla successiva fase di inserimento della domanda (lett. b).

Del tutto inspiegabilmente, nonostante il sig. Pagano fosse già registrato alla succitata procedura di presentazione di istanze *online* e sebbene avesse accesso alle graduatorie di istituto tramite il sito del Ministero, non ha potuto procedere alla successiva fase di inserimento della domanda, poiché è stato individuato dal sistema del MIUR come "*Aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento*". Con tale dicitura, il sistema ha dunque bloccato la prosecuzione delle necessarie attività inerenti la trasmissione della domanda del sig. Pagano.

4. Pertanto, l'appellante, ritenendo malfunzionante il sito internet del Ministero, al fine di non veder preclusa la possibilità di essere reinserito nella GAE per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ha presentato con raccomandata a/r del 23 aprile 2014, indirizzata all'Ufficio Scolastico per la Regione Campania – Sede Provinciale di Napoli (in ottemperanza a quanto previsto dalla *lex specialis*, all'art. 9, comma 1) e, dunque, entro il termine indicato dal D.M. n. 235/2014, apposita domanda di

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

ammissione alla procedura in formato cartaceo, peraltro corredandola della documentazione richiesta dall'art. 9.

5. Ciononostante, il Sig. Pagano, per mero tuziorismo, si è personalmente recato, nei giorni immediatamente successivi all'invio dell'istanza cartacea, presso la sede del C.S.A. di Napoli, al fine di richiedere chiarimenti circa il riscontrato guasto del sistema di presentazione di istanze *online* del MIUR.

6. Tuttavia, dopo aver appreso, per le vie brevi, il perfetto funzionamento del summenzionato servizio *web*, l'appellante ha provveduto ad integrare la propria domanda di inserimento nella GAE 2014-2017, inviando, con raccomandata a/r del 10 maggio 2014 (quindi nei termini previsti dalla *lex specialis*), all'Ufficio Scolastico per la Regione Campania – Sede Provinciale di Napoli, copia della schermata *web* del sito intranet del MIUR, stampata in data 09 maggio 2014, dalla quale si evince come il sistema del Ministero identificasse il ricorrente come “*Aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento*” e, di conseguenza, non consentisse allo stesso di procedere alla successiva fase di inserimento della domanda.

La suddetta circostanza, che ha costretto il sig. Pagano a presentare la domanda di aggiornamento con modalità differenti da quelle previste dalla *lex specialis* (formato cartaceo in luogo dell'istanza *online*), ha comportato il ragionevole timore, in capo all'appellante, di non poter essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2017, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione (così come previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143).

7. Pertanto, con il ricorso introduttivo, depositato in data 12 giugno 2014 dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, assegnato alla Sezione III-bis con n. R.G. 7766/2014 (cfr. all. 1.12 del fascicolo di primo grado), il Sig. Michele Pagano ha impugnato il Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, ha stabilito che la domanda di permanenza e/o aggiornamento sarebbe dovuta essere presentata *“esclusivamente con modalità web”* (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo *“personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia”*.

8. Con Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014 (**all.6 del fascicolo di primo grado**), il T.A.R. Lazio - Roma, in ordine all'istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano, nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G. 7766/2014, ha accolto la richiesta dello stesso sospendendo il decreto impugnato nella parte in cui ha previsto, all'art. 9, comma 1, come unica modalità di trasmissione della domanda, la procedura online, ritenendo valida, ai fini del reinserimento nella GAE 2014-2017, la domanda di aggiornamento inoltrata nei termini dal sig. Pagano.

9. Tuttavia, in evidente elusione del disposto di cui alla menzionata ordinanza resa nell'ambito del su menzionato giudizio, l'Amministrazione resistente, in data 29 luglio 2014, ha pubblicato la graduatoria provvisoria omettendo di inserire nel relativo elenco il nominativo del Sig. Pagano (**all.7 del fascicolo di primo grado**), nonché l'Avviso prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli (**all.8 del fascicolo di primo grado**), in cui viene stabilito che *“le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione”*.

Tale circostanza ha indotto l'appellante a presentare apposita impugnativa avverso i citati provvedimenti (*cfr. All. 1.11 del fascicolo di primo grado*), chiedendo, contestualmente, la sospensione dell'avviso con conseguente inserimento dello stesso nell'ambito della graduatoria.

10. In merito al suddetto ricorso per motivi aggiunti, il T.A.R. Lazio - Roma ha fissato una nuova camera di consiglio, in data 23 ottobre 2014, per la trattazione dell'istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano.

11. Sennonché anche nell'ambito della graduatoria definitiva, successivamente pubblicata, non è risultato inserito il nominativo del Sig. Pagano (*cfr. all.5*).

Ed invero, con Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 (*cfr. all.4 del fascicolo di primo grado*), l'Amministrazione resistente ha approvato le *“graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”*, pubblicate sul sito web dell'Ufficio (www.csa.napoli.bdp.it), all'interno delle quali non compariva, ancora una volta, il nominativo del Sig. Pagano.

12. Pertanto, l'appellante ha provveduto a presentare un secondo ricorso per motivi aggiunti (*cfr. all. 1.10 del fascicolo di primo grado*), avverso il decreto di approvazione della GAE definitiva del 26 agosto 2014, nonché avverso la graduatoria medesima, nella parte in cui non hanno previsto il reinserimento del proprio nominativo.

13. Successivamente alla camera di consiglio del 23 ottobre 2014, con Ordinanza n. 10708 del 24 ottobre 2014 (*all.9 del fascicolo di primo grado*), il T.A.R. adito ha accolto l'istanza cautelare del Sig. Pagano e, per l'effetto, ha ammesso con riserva l'appellante nella graduatoria definitiva per la classe di materie A047 – Matematica, presso l'USR per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli.

14. In data 11 novembre 2014, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli ha provveduto ad emanare il Decreto prot. n. 3151/R5,

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

di rettifica alle graduatorie definitive per la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, **reinserendo, in ottemperanza all'Ordinanza del T.A.R.**, il nominativo del Sig. Pagano all'interno della graduatoria *de qua* (**all.10 del fascicolo di primo grado**).

Allo stato attuale il sig. Pagano risulta essere inserito con riserva nelle suddette graduatorie ed è collocato nella posizione n.171, classe di concorso A047 , con punteggio pari a 49,00, come si evince dall'estratto di graduatoria che si allega(**all.11 del fascicolo di primo grado**)

15. Tuttavia, a seguito dell'udienza pubblica del 16 luglio 2015, il T.A.R. Lazio – sede di Roma ha emanato la sentenza n.10877 del 19 agosto 2015 (**all.12 del fascicolo di primo grado**), con cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale ha rimesso le parti, nei termini indicati dall'art. 11 del Codice del processo amministrativo.

16. Senonchè con ricorso in riassunzione ritualmente depositato dinanzi al Tribunale Civile di Roma – I Sezione lavoro - NRG 39138/2015 – l'appellante lamentava che a seguito del DM 235/2014 gli era stata preclusa illegittimamente la possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, chiedendo che il Tribunale ordinasse all'amministrazione resistente di consentirgli la presentazione della domanda in questione, nonché di accoglierla con tutte le conseguenze di legge.

Né il Ministero resistente e né i controinteressati si costituivano nonostante la regolarità della notifica, venendo pertanto dichiarati contumaci.

Superflua, secondo il Giudice adito, qualsiasi attività istruttoria orale, la causa veniva discussa e decisa con sentenza n.1320/2016.

Con la sopraindicata sentenza, il Tribunale adito rigettava erroneamente il ricorso con la seguente motivazione: *“Per poter essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, occorre presentare domanda entro il 31 dicembre 2007. Oltre tale data, a prescindere o meno del possesso dei titoli per l'iscrizione, non è possibile iscriversi, essendo solo consentito l'aggiornamento, cioè la permanenza nelle graduatorie da parte di chi sia già*

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

iscritto. Il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è certamente escluso dalla circostanza che il ricorrente non abbia proposto la domanda per l'inserimento nelle graduatorie entro la data del 31 dicembre 2007, per cui lo stesso deve ritenersi in ogni caso decaduta da tale facoltà. Alla luce di tali rilievi si impone il rigetto del ricorso.”

L'odierno appellante impugna la predetta sentenza perché completamente errata ed ingiusta, palesandosi altresì carente di istruttoria e illogica nelle motivazioni, attesa l'illegittimità dell'esclusione dalla GAE e, pertanto, propone appello domandando l'annullamento della sentenza n.1320/2016 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Roma-I sez. Lavoro, dott. Alessandro Coco, l'11.02.2016, depositata e comunicata a mezzo pec in pari data, per i seguenti motivi in:

DIRITTO

- 1. ERRONEITA' DELLA SENTENZA - ERRATA VALUTAZIONE DELLE ALLEGAZIONI DI PARTE - ERRORE IN IUDICANDO - DIRITTO DELL'APPELLANTE AL REINSERIMENTO NELLE GAE.: Violazione e falsa applicazione art. 1, comma 1-bis, d.l. 07.04.2004, n. 97 (convertito in l. 04.06.2004, n. 143). Violazione e falsa applicazione art. 1, l. 241/1990.**

Il giudice di prime cure, con la sentenza in questa sede impugnata, ha così statuito: *“Il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è certamente escluso dalla circostanza che il ricorrente non abbia proposto la domanda per l'inserimento nelle graduatorie entro la data del 31 dicembre 2007, per cui lo stesso deve ritenersi in ogni caso decaduta da tale facoltà. Alla luce di tali rilievi si impone il rigetto del ricorso.”*

Il Giudice di primo grado ha escluso il diritto dell'appellante al reinserimento in graduatoria sull'erronea circostanza che l'appellante non aveva proposto la domanda per l'inserimento nelle graduatorie entro la data del 31 dicembre 2007.

Ebbene il Giudice ha commesso un evidente errore di giudizio rispetto alla situazione di fatto risultante dalle allegazioni documentali, prodotte

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

dall'appellante in I grado, che, così come rappresentato in sentenza, ha assunto un rilievo determinante ai fini della decisione, atteso che, diversamente dal convincimento dello stesso, l'appellante era regolarmente inserito nelle graduatorie permanenti dal 2003 e poi, successivamente, è stato inserito nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) (nel prosieguo, per mera comodità espositiva, anche "GAE") del personale docente ed educativo della Provincia di Napoli dal 2007 al 2011.

Al fine di evidenziare la erroneità della sentenza impugnata occorre rappresentare quanto segue.

Anzitutto va osservato e precisato, sul piano storico della vicenda, che il sig. Pagano, docente abilitato all'insegnamento in virtù di quanto disposto dal decreto ministeriale del 1999 (con punteggio 63,00) per la classe di concorso A047 – matematica –, era inserito già nelle graduatorie permanenti dal 2003, senonchè, in forza dell'emanazione del DDG del 16 marzo 2007 relativo all'aggiornamento, all'inserimento e all'eventuale cambio di provincia per le graduatorie ad esaurimento dei docenti, presentava apposita domanda al MIUR , ufficio territoriale di Napoli, per il passaggio dalle "graduatoria permanenti" alle cd. graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009 per la classe di concorso AO47.

A seguito di tale domanda regolarmente accolta, l'appellante fu collocato a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Napoli nella posizione n. 663, classe di concorso A047, con punteggio utile iniziale pari a punti n.13,00, come si evince dall'estratto di graduatoria provinciale definitiva **del 26.07.2007**, prodotto in primo grado e che però il Giudice di Prime cure non ha tenuto in considerazione. (**all.1.2.2 Fascicolo di primo grado**).

In conseguenza del successivo aggiornamento, di cui al DM 42/2009, l'appellante presentava, secondo le modalità e termini ivi previsti, ulteriore domanda di aggiornamento per le graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 a seguito della quale lo stesso rimaneva inserito nelle GAE di appartenenza e nella posizione spettante.

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

Ed invero, come ben si evince dall'estratto di graduatoria definitiva **del 04.08.2010**, l'appellante rimaneva inserito a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento del personale docente Scuola secondaria di II grado nella posizione n. 560 con punteggio pari a punti 13,00.

Ebbene, il Giudice ha commesso un evidente errore di giudizio rispetto alla situazione di fatto così descritta, atteso che l'appellante risulta essere stato regolarmente iscritto/inserito nella graduatoria ad esaurimento definitiva dal 2007 sino al 2011.

Tale condizione permaneva fino all'aggiornamento delle graduatorie disposto nell'anno 2011 a seguito del provvedimento quale il DM n.44 del 12 maggio 2011, di successivo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

A riguardo si precisa che l'appellante, relativamente alla graduatoria ad esaurimento per il successivo triennio 2011/2014, ometteva di presentare analoga domanda di aggiornamento/permanenza nelle predette graduatorie, a causa di gravi ragioni di salute, entro il termine di cui al DM sopra citato, per cui lo stesso veniva cancellato dalle GAE ex art.1 comma 1 del DM 44/2011 ove così è stabilito: *"A norma dell'art.1, comma 1 bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art.9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria."*

Dunque, l'appellante è rimasto escluso dalle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2011/2013 e cioè per gli anni di vigenza di dette graduatorie. L'appellante non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di cancellazione e/o esclusione da parte del MIUR.

In conseguenza della cancellazione, parte appellante non poteva essere attinta da dette graduatorie per gli anni relativi (aa.ss.2011/2013), quale possibile destinataria di incarichi di supplenze e/o contratti a termine nell'ambito della Provincia di Napoli, né pacificamente conseguire ulteriore punteggio utile ai fini di una possibile immissione in ruolo.

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

Tuttavia, in occasione dell'ultimo aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il triennio 2014/2017, disposto con DM 235/2014, l'appellante, già inserito da circa un decennio e pertanto in possesso dei requisiti e dei titoli idonei per l'accesso alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A047, con regolare domanda presentata *on line*, **HA CHIESTO** - ai sensi dell'art.1, comma 1 bis del DL n.97/2004, convertito con modificazioni, dalla L.n.143/2004 , a mente del quale: *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"* - di **ESSERE REINSERITO** nelle GAE della Provincia di Napoli in III Fascia nella classe di concorso A047 valide per gli aa.ss.2014-2015; 2015-2016 e 2016-2017.

Detta domanda non veniva, tuttavia accettata in quanto il sistema non riconosceva le credenziali dell'appellante, già depennato nel 2011.

Dalle considerazioni di fatto fin qui rese è palese l'erroneità della sentenza impugnata la quale si fonda su un evidente equivoco in cui è incorso lo stesso Giudice perché erroneamente ha assunto, che *"l'appellante non ha proposto la domanda per l'inserimento nelle graduatorie entro la data del 31 dicembre 2007"*.

2. ERRONEITA' DELLA SENTENZA - ERRORE IN IUDICANDO: ILLEGITTIMITA' DELLA CANCELLAZIONE DALLE GAE.

La sentenza impugnata è erronea anche laddove assume che *"per poter essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, occorre presentare domanda entro il 31 dicembre 2007. Oltre tale data, a prescindere o meno del possesso dei titoli per l'iscrizione, non è possibile iscriversi, essendo solo*

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

consentito l'aggiornamento, cioè la permanenza nelle graduatorie da parte di chi sia già iscritto".

Ebbene, fermo restando, per i motivi sopra descritti, che l'appellante risultava regolarmente inserito nelle GAE già nel 2007 e nel 2009, è opportuno rappresentare che, nel caso di specie, non si è al cospetto di una istanza di inserimento del docente *ex novo* nella graduatoria ad esaurimento - come tale certamente preclusa e meritevole di rigetto, trattandosi di graduatorie ad esaurimento - bensì di una domanda di reinserimento dello stesso in detta graduatoria fondata su una precisa disposizione normativa, l'art.1 co.1 bis della legge n.143/2004.

Ai sensi dell'art.1 comma 1 bis della legge n.143 del 4 giugno 2004 la cancellazione dalla graduatoria per gli iscritti che omettono di presentare la domanda di aggiornamento nei termini di legge non risulta esser definitiva ma limitata al triennio di vigenza, in quanto, a domanda dell'interessato è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Ed invero l'art.1 comma 1 bis sopra citato cita testualmente: *"la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi"*, circoscrivendo pertanto l'operatività della sanzione al solo biennio (o triennio) di riferimento, ed infatti prosegue immediatamente il citato comma: ***"A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"***.

Alla luce del chiaro dettato normativo non potrà di certo revocarsi in dubbio che l'omessa presentazione di una domanda di aggiornamento delle GAE comporti quale sanzione la cancellazione del docente per il triennio relativo attribuendo allo stesso la facoltà di potervi nuovamente figurare per i futuri aggiornamenti delle graduatorie.

È di palmare evidenza che la citata norma per un verso ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

presentavano la domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.

Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornato (all'atto del quale non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della citata norma (nella specie fonte primaria) possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.

Tale disposizione normativa non risulta né abrogata né modificata dalla normativa intervenuta in materia di graduatorie ad esaurimento, la legge n.296/2006.

Inoltre, il fatto che la L.n.296/2006, bloccando i nuovi inserimenti per il futuro, abbia espressamente fatti salvi alcuni inserimenti – e cioè per il biennio 2007-2008 quello dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge determinati corsi abilitanti speciali - non significa in alcun modo che la medesima legge abbia affermato anche l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento di chi ha omissso di presentare aggiornamento o conferma.

La normativa de qua quindi non preclude affatto la possibilità di un rientro in graduatoria per chi, come l'appellante, ne era stato cancellato.

La citata legge, infatti, ha inteso porre soltanto un limite ai nuovi inserimenti in graduatoria ponendo l'anno 2007 quale termine ultimo per l'ingresso in graduatoria. Essa, invece, non ha mai previsto che i docenti già presenti in graduatoria, come l'appellante, che non abbiano aggiornato nei termini e siano stati pertanto cancellati, non possano più essere riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.

In altri termini, la legge non ammette l'inserimento ex novo ma consente il reinserimento in graduatoria.

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

La normativa, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice nella sentenza impugnata, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie.

In altre parole, la legge si limita a riconfermare l'aggiornamento biennale (successivamente triennale) delle graduatorie, precludendo nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano essere penalizzati a tal punto da non poter più essere riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.

A tale interpretazione sono giunte anche le sentenze del Tar Lazio e soprattutto della Corte Costituzionale le quali hanno espressamente riconosciuto che “ *...la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non può essere piegata- se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali ...*” (Tar Lazio sentenze n.10809/2008 e n.10728/2008 ; Corte Cost.n.41/2011).

Sull'argomento si è ampiamente espressa la giurisprudenza riconoscendo - tanto in sede cautelare quanto in sede di merito - il diritto al reinserimento in graduatoria dei docenti dalla stessa cancellati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento (fra le tante Corte Cost.8 febbraio 2011 n.3032; Cons. Stato Adunanza Plenaria 4 luglio 2011 n.11; Corte di Appello di Lecce sentenza n.1042 del 9 aprile 2014; Trib Foggia Sez.Lav.ord.n.26646/2011; Trib.Verona Sez.Lav. sentenza n.297/2013; Trib Reggio Calabria Sez.Lavoro, sentenza n.488/2014 ; Trib. di Pistoia - Sez.Lavoro sent.n.17/2014).

Una delle tante pronunce giurisprudenziali in questione afferma che “*... la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia*

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

espressamente prevista dalla fonte primaria. In altre parole la previsione del D.M. di un termine di decadenza (cancellazione definitiva dalla graduatoria) entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito. E tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della legge n.296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie a esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva falle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per che vi fosse già inserito. Spetta pertanto il domandato inserimento[...]. (Tribunale di Matera, sentenza n. 1192/2012).

Anche la sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art.1 comma 1bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, e pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art.1 comma 605 lettera c) L.296/06 —per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM.42/09,D.M. 44/11 e D.M. 235/14).

Il Giudice del lavoro di Firenze ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n.21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza. 5874/11 TAR. Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto.

Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.

Ne consegue che *“le disposizioni contenute nel D.M n. 42 dell'8 aprile 2009 e del D M n. 44 del 2 maggio 2011, nella misura in cui ritenute eventualmente in contrasto con il disposto dell'art. 1 c. 2 bis D.L. 97/04, convertito in L.n.143/2004, non potranno che essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge”*. (Trib. Genova Sez. Lavoro, sentenza n.3 del 14 gennaio 2013 e sentenza n.308 del 19 marzo 2014).

Non vi è dubbio che la norma in questione, art.1 comma 1 bis della legge n.143/2004, costituisca norma speciale come tale non suscettibile di abrogazione implicita o tacita ad opera della legge generale successivamente adottata secondo il principio per il quale *lex posterior generalis non derogat legi priori speciali* (in questo senso Cass. Civ. Sez. Lavoro sent.n.11929/2009; Cass.10 aprile 2008 n.9345; Cass. 26 aprile 2002, n.6099.).

Del resto l'inciso *“ senza possibilità di nuovi inserimenti”* di cui all'art.9 comma 20 DL 13.05.2011 n.70 che ha sostituito il primo periodo dell'art.1 comma 4 del DL 7.04.2004 n.97 convertito dalla legge n.143/2004 – come chiarito anche dalla giurisprudenza- *“va riferito ai docenti che chiedono per la prima volta l'inserimento nella graduatoria e non anche ai docenti che chiedono- come l'appellante- il reinserimento nella graduatoria e prova il fatto che l'art. 9 comma 20 , cit, non ha abrogato l'art.1 comma 1 bis, ultimo periodo, del DL 7.04.2004 n.97 convertito dalla legge n.143/2004”*. (Trib.Cremona sentenza n.37/2014).

A favore del diritto al reinserimento si è ampiamente pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa la quale, in riferimento alla cancellazione dalle GAE del personale docente che non abbia prodotto la domanda di aggiornamento, ha affermato che *“non è corretto determinarne l'esclusione*

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati ”; ciò in quanto “spetta all’Ufficio scolastico competente comunicare all’appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell’aggiornamento della graduatoria” (CDS ordinanza n. 1449/2015).

Ed ancora “ non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l’esclusione dalla graduatoria ... Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l’onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà” (Cds sentenza n.3658/2014)

Orbene, a fronte di tali argomentazioni, il Giudice ha totalmente omesso di valutare correttamente la posizione dell’appellante confondendo, in maniera impropria ed erronea, che il caso specifico riguardava l’inserimento ex novo del docente e, dunque, giungere ad una erronea decisione.

In realtà il caso che ci occupa non si configura assolutamente come inserimento ex novo , come tale precluso dalla legge, ma bensì di un reinserimento di un docente già presente in graduatoria atteso che il sig. Pagano risultava regolarmente inserito nel 2007 e nel 2009 in dette graduatorie, ma cancellato involontariamente dal 2011.

Sul punto va dunque evidenziata l’erroneità della sentenza impugnata per cui si insiste per l’annullamento della stessa e per l’effetto il riconoscimento del diritto dell’appellante ad essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 (ovvero 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017) nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione.

Del resto lo stesso Tar Lazio, con ordinanza n.1078 del 24 ottobre 2014, ha ammesso con riserva l’appellante nella suddetta graduatoria. In

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

ottemperanza a tale decisione, il MIUR ha reinserito l'appellante all'interno della graduatoria *de qua*.

Ed invero, allo stato attuale il sig. Pagano risulta essere inserito con riserva nelle suddette graduatorie ed è collocato nella posizione n.171, classe di concorso A047, con punteggio pari a 49,00, come si evince dall'estratto di graduatoria provinciale definitiva del 17.07.2015 (**all.2**)

Per quanto sin qui esposto in fatto ed osservato in diritto, l'appellante *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

All'Ecc.ma Corte d'Appello Adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. n.1320/2016 resa dal Tribunale Civile di Roma - Sez.I Lavoro - pubblicata in data 11.02.2016 e mai notificata al dott. Pagano; Voglia fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti :

CONCLUSIONI

- **annullare e/o riformare la** sentenza n. n.1320/2016 resa dal Tribunale Civile di Roma - Sez.I Lavoro - pubblicata in data 11.02.2016 e mai notificata al dott. Pagano perché illegittima e infondata per i motivi sopra descritti e per l'effetto:

- **accertare e dichiarare** il diritto dell'appellante ad essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento definitive del USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli, classe di concorso A047 Matematica, valide per gli anni scolastici 2014/2017 secondo le preferenze espresse nella domanda presentata dall'appellante e nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione; ovvero, in subordine, nella quarta fascia "cd. aggiuntiva" della graduatoria ad esaurimento, eventualmente istituita, sempre per la provincia di Napoli, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

- **condannare le Amministrazioni convenute** ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento in via definitiva dell'appellante nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, con tutte le conseguenze di legge;

In ogni caso accertare il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, compreso il danno da perdita di chance, subito dall'appellante a causa dell'illegittima esclusione dalle GAE, con condanna del MIUR al risarcimento dello stesso in misura da accertarsi corso di causa e/o nella misura che verrà determinata dal Giudice.

Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.

Si deposita:

- 1) Copia autentica della sentenza n. n.1320/2016 resa dal Tribunale Civile di Roma - Sez.I Lavoro - pubblicata in data 11.02.2016 e mai notificata al dott. Pagano
- 2) Estratto graduatoria provinciale definitiva del 17.07.2015.
- 3) Fascicolo di primo grado.

Roma 12 luglio 2016

Avv. Stefania Terracciano

Avv. Amelia Cuomo

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono
l'appellante, giusta procura a margine del presente ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso in appello ha per oggetto l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. n.1320/2016 resa dal Tribunale Civile di Roma - Sez.I Lavoro - pubblicata in data 11.02.2016, e mai notificata al dott. Pagano, che ha rigettato il ricorso avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'appellante ad essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento definitive del USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli, classe di concorso A047 Matematica, valide per gli anni scolastici 2014/2017 secondo le preferenze espresse nella domanda presentata dall'appellante e nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione; ovvero, in subordine, nella quarta fascia "cd. aggiuntiva" della graduatoria ad esaurimento, eventualmente istituita, sempre per la provincia di Napoli, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;
- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in appello *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale della predetta Provincia, per la classe di concorso meglio indicata nella domanda presentata dall'appellante, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017

- la notifica del ricorso in appello a tutti questi docenti - controinteressati nei modi ordinari sarebbe oltremodo oneroso e incompatibile con il carattere di urgenza della domanda, stante il loro elevato numero, così come le stesse considerazioni possono farsi per la notifica a mezzo pubblicazione sulla G.U., laddove invece l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 ha previsto la facoltà, per il Giudice, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

- Questa strada risulta oggi seguita anche da diversi Tribunali di merito in cause aventi lo stesso oggetto della presente (Tribunale Cremona, Sez. Lav. RG 379/2015; Tribunale di Firenze, Sez. Lav, RG 313/2015; Tribunale Torino, Sez. Lav., RG 4975/2015; Tribunale Velletri, Sez. Lav. RG 2710/2015; Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 – Fonte sito del MIUR http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché la S.V.III.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Stefania Terracciano
Avv. Amelia Cuomo
Piazza San Bernardo 101 - 00186 ROMA
Tel. 06.92939238 - fax 06.56563579
mail: segreteria@aaa-avvocati.it

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso in appello ex art 433 c.p.c nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso indicata nella domanda presentata dal ricorrente e nello specifico per la classe A047, vigente per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
- b) nome dell'appellante e indicazione dell'amministrazione intimata;**
- c) sunto dei motivi del ricorso;**
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati;**
- e) testo integrale del ricorso in appello ex art.433 cpc e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.**

Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che la presente controversia è soggetta ad un contributo pari ad Euro 388,50.

Roma, 12 luglio 2016.

Avv. Stefania Terracciano

Avv. Amelia Cuomo



R.G.: 2885/2016

Corte D'Appello di Roma
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

UFFICIO RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 435 c.p.c.

Nomina Giudice Relatore il Cons. **COCCHIA PAOLO**

E fissa l'udienza di discussione per il giorno *28. 06. 2017* ore *11,00*

Presso: Corte D'Appello di Roma

Sezione/Collegio: 03 - COLLEGIO III

c/o Corte D'Appello di Roma Via R. Romei angolo Via A. Varisc

Si comunichi alla difesa appellante

29/07/2016

Roma *7. 09. 2016*

Il Presidente

